

Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC)

Modifica del 21 marzo 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 aprile 2006¹ sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 37b Approvazione e autorizzazione per via elettronica del traffico dei pagamenti all'interno dell'Amministrazione

L'approvazione e l'autorizzazione per via elettronica di giustificativi contabili, mandati di pagamento e remunerazioni all'interno dell'Amministrazione sono equiparate alla firma autografa se:

- a. l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione delle persone che concedono approvazioni e autorizzazioni sono garantite;
- b. la procedura di approvazione è documentata; e
- c. l'integrità dei dati riguardanti i giustificativi registrati e della procedura di approvazione documentata è assicurata.

Art. 65a Approvazione e autorizzazione per via elettronica di pagamenti a destinatari esterni all'Amministrazione

L'approvazione e l'autorizzazione per via elettronica di pagamenti a destinatari esterni all'Amministrazione sono equiparate alla firma autografa se:

- a. l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione delle persone che concedono le approvazioni e le autorizzazioni sono garantite;
- b. la procedura di approvazione è documentata; e
- c. l'integrità dei dati riguardanti i giustificativi registrati e della procedura di approvazione documentata è assicurata.

¹ RS 611.01

Art. 75 cpv. 2 lett. f

² Essa emana istruzioni segnatamente:

- f. per i limiti di tolleranza e le esigenze tecniche relative all'approvazione e all'autorizzazione per via elettronica (art. 37 cpv. 3, 37b e 65a);

II

¹ L'allegato 1 è modificato come segue:

Allegato I, Bilancio passivo n. 295 (Riserve di rivalutazione)

Abrogato

² Gli allegati 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2012.

21 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 2
(art. 53 cpv. 2)

Tabella 2

**Conto della Confederazione: norme di riferimento
complementari**

Oggetto	Norma di riferimento	Stato
Valutazione degli strumenti finanziari in generale	Direttive della Commissione federale delle banche ² del 14 dicembre 1994 sulle prescrizioni concernenti l'allestimento dei conti (art. 23–27 OBCR) (DAC-CFB)	25 marzo 2004
Posizioni strategiche nel settore degli strumenti finanziari derivati	Numero 23b DAC-CFB	31 dicembre 1996

² Ora: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

Allegato 3
(art. 64c cpv. 2)

Tabella 2

**Consuntivo consolidato della Confederazione:
norme di riferimento complementari**

Oggetto	Norma di riferimento	Stato
Valutazione degli strumenti finanziari in generale	Direttive della Commissione federale delle banche ³ del 14 dicembre 1994 sulle prescrizioni concernenti l'allestimento dei conti (art. 23–27 OBCR) (DAC-CFB) International Accounting Standards (IAS) 39, strumenti finanziari: rilevazione e valutazione	25 marzo 2004 1° gennaio 2005
Posizioni strategiche nel settore degli strumenti finanziari derivati	Numero 23b DAC-CFB International Accounting Standards (IAS) 39, strumenti finanziari: rilevazione e valutazione	31 dicembre 1996 1° gennaio 2005

³ Ora: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.